




## 4. PROFESSIONISTI

### 4.1 La tracciabilità delle entrate e delle uscite dello studio professionale

Tra le varie novità per i professionisti introdotte dal D.L. n. 223/2006, rilevante è l'obbligo di rendere sempre e comunque tracciabile il flusso di denaro che costituisce il compenso dei professionisti per prestazioni erogate nei confronti della clientela.

#### La norma

L'art. 35, comma 12, del D.L. n. 223/2006, convertito in legge dalla Legge di conversione n. 248 del 4/08/2006, apporta delle modifiche all'art. 19, D.P.R. n. 600/1973, disposizione riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni. Infatti, la disposizione del D.L. n. 223/2006 inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 19, D.P.R. n. 600/1973, i nuovi commi 3 e 4, i quali introducono due nuovi obblighi per i professionisti. In particolare:



Proprio riguardo a quanto previsto dal nuovo comma 4 dell'art. 19, D.P.R. n. 600/1973, occorre specificare che, *in sede di conversione in legge del D.L. n. 223/2006*, il Senato ha inserito nell'art. 35, dopo il citato comma 12, il nuovo comma 12-bis, il quale specifica in quali casi la riscossione



dei compensi può avvenire anche in contanti ed entro quali limiti. Precisamente, la nuova disposizione afferma che il **limite di € 100** di cui al comma 4 dell'art. 19, D.P.R. n. 600/1973, **si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.** Nel frattempo, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e **fino al 30 giugno 2007**, il limite è stabilito in **€ 1.000**, mentre **dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008** il limite stabilito è di **€ 500**:

<b>I LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI RISCOSSIONE IN CONTANTI</b> (Art. 35, comma 12-bis, D.L. n. 223/2006)	
<b>RISCOSSIONI ≥ €1.000</b>	non più possibili <b>dal 4 Agosto 2006</b> (data di entrata in vigore della Legge n. 248/2006) <b>al 30 Giugno 2007</b>
<b>RISCOSSIONI ≥ €500</b>	non più possibili <b>dal 1° Luglio 2007 al 30 Giugno 2008</b>
<b>RISCOSSIONI ≥ €100</b>	non più possibili <b>dal 1° Luglio 2008 in poi</b>

Come specifica la Circolare n. 28/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate, circolare di chiarimento ed attuazione del D.L. n. 223/2006 convertito, *“alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da ritenere che l'obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti finanziari “tracciabili”, nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione”.*

Le novità introdotte hanno lo scopo di consentire all'Amministrazione finanziaria di monitorare gli incassi dei professionisti rendendoli tracciabili. In sostanza, oltre ai normali poteri di controllo espressamente previsti a favore dell'Amministrazione dall'art. 32, D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 51, D.P.R. n. 633/1972, con l'introduzione dei nuovi obblighi per gli esercenti arti e professioni si vuole permettere al Fisco di confrontare, mediante il canale bancario, gli incassi dei professionisti transitati sui conti correnti con quelli che risultano nelle relative dichiarazioni.

### **L'ambito soggettivo di applicazione della norma**

I soggetti interessati dalle novità esposte sopra sono quelli indicati nel **comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. n. 600/1973**, cioè *“le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13...”*. L'art. 13, D.P.R. n. 600/1973, si ricorda, si riferisce alle persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2, T.U.I.R., e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lett. c), T.U.I.R.



<b>SOGGETTI INTERESSATI = quelli indicati nell'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 600/1973:</b>
PERSONE FISICHE CHE ESERCITANO ARTI E PROFESSIONI
SOCIETA' O ASSOCIAZIONI FRA ARTISTI E PROFESSIONISTI, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, D.P.R. n. 600/1973

### **L'ambito oggettivo di applicazione della norma**

L'art. 35, comma 12, D.L. n. 223/2006 prevede che *il "compenso" del professionista debba transitare attraverso strumenti finanziari sempre tracciabili* (escludendo le eccezioni viste prima per la riscossione in contanti). In particolare, l'art. 35, comma 12, afferma che: *"I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a € 100."*

<b>STRUMENTI FINANZIARI TRACCIABILI</b> <b>attraverso cui può avvenire la riscossione dei compensi</b> <b>(art. 35, comma 12, D.L. n. 223/2006)</b>
ASSEGNO NON TRASFERIBILE
BONIFICO
RID, RI.BA, MA.V, RAV
SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO: bancomat, carte di credito <sup>1</sup>

Per definire chiaramente quando il compenso supera il limite previsto per la possibilità di riscossione in contanti e quindi *quando scatta l'obbligo di far confluire il compenso nell'apposito conto corrente* (attraverso uno degli strumenti finanziari tracciabili analizzati prima) dovrà essere considerato:

⇒ **per i professionisti dotati di cassa di previdenza** → *il compenso al netto del contributo previdenziale integrativo* (che è pari, ad es.: per i dottori commercialisti ed i ragionieri, al 4%; per gli avvocati è pari al 2%;...);

<sup>1</sup> L'eventuale utilizzo di mezzi di pagamento elettronici, ovviamente, imporrà al professionista di attrezzarsi installando nello studio specifiche apparecchiature Pos.



⇒ per i professionisti non iscritti alla cassa di previdenza e che versano il contributo previdenziale all'INPS → il compenso al lordo del contributo previdenziale INPS (pari al 4%); infatti, per questa categoria di professionisti, la maggiorazione in esame costituisce parte integrante del compenso da assoggettare a ritenuta<sup>2</sup> (si tratta della maggiorazione addebitata ai committenti in via definitiva ai sensi dell'art. 1, comma 212, Legge n. 662/1996).

### **L'obbligo del conto corrente**

L'obbligo, per i soggetti visti prima, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali, ai quali far affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese, non impone anche che tali conti debbano essere esclusivamente "dedicati", cioè utilizzati solo a fini professionali. Inoltre, non è stato previsto che i movimenti del conto corrente siano da evidenziare in contabilità. Di conseguenza, nulla vieta che il conto utilizzato a scopi professionali possa essere utilizzato anche per fini privati. Se si utilizza un conto unico sia per la sfera professionale che per quella privata, quindi, dal conto possono essere prelevati i fondi per il pagamento sia delle spese professionali che di quelle private.

#### **Nota bene**

Come dichiarato nella C.m. n. 28/E del 4 agosto 2006, "la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra – professionale non è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i "prelevamenti" dai predetti conti sono presi a base della rettifica come "compensi" qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra – professionale."

<sup>2</sup> La ritenuta va effettuata, all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell'IRPEF nella misura del 20 % del compenso.



## **Il problema della contabilità**

Nella normativa analizzata in questa sede, non esiste alcuna regola che imponga a tutti, oltre alla movimentazione di conti correnti, anche la tenuta della contabilità ordinaria dei movimenti finanziari del professionista. Da ciò ne deriva che i contribuenti minori, che utilizzano il regime di contabilità semplificata o che utilizzano il sistema forfetario, non sono tenuti a registrare in contabilità le movimentazioni bancarie.

## **La mancanza di sanzioni dirette**

Nella normativa manca, inoltre, una disposizione che preveda espressamente una sanzione a carico di quei professionisti che non rispettino le prescrizioni normative o che accettino pagamenti in contanti oltre i limiti previsti. Piuttosto, in via interpretativa, potrebbero essere applicate, in capo al professionista che non rispetta le nuove norme, le sanzioni di cui all'art. 9, D. Lgs. n. 471/1997 previste per l'irregolare tenuta della contabilità. Inoltre, potrebbe anche verificarsi un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 600/1973.

## **In sintesi**

<b>LE NOVITA' PER I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI</b>	
INCASSI E RISCOSSIONI SUPERIORI A: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ € 1.000 (dal 4 Agosto 2006 al 30 Giugno 2007);</li><li>▪ € 500 (dal 1° Luglio 2007 al 30 Giugno 2008);</li><li>▪ € 100 (dal 1° Luglio 2008 in poi).</li></ul>	Dovranno avvenire solo con strumenti di pagamento tracciabili, cioè: <ul style="list-style-type: none"><li>- assegni non trasferibili;</li><li>- bonifici;</li><li>- altre modalità di pagamento bancario o postale (Ri.ba, Mav, Rav, ..);</li><li>- strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, bancomat).</li></ul>
INCASSI E RISCOSSIONI INFERIORI AI PREDETTI LIMITI:	Anche in contanti, facendo affluire comunque le somme nei conti correnti.
ISTITUZIONE DI CONTI CORRENTI	Obbligo di istituzione di uno o più conti correnti bancari o postali. Lo stesso obbligo riguarda i clienti dei professionisti.
MOVIMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI	Può avvenire sia a scopi professionali che a scopi privati.
PAGAMENTI	Le spese di tipo professionale potranno essere pagate in contanti prelevando i fondi dai conti correnti.
CONTABILITA'	Non è previsto alcun obbligo di tenuta della contabilità ordinaria delle movimentazioni bancarie.
SANZIONI	Non sono previste sanzioni dirette per il mancato rispetto della norma.